

# STATUTO ORGANICO

PER

## L'ASILO DI MENDICITÀ

IN

SALERNO



SALERNO  
TIP. FRATELLI JOVANE

—  
1902



IV - B - 1978

# STATUTO ORGANICO



# L'ASILO DI MENDICITÀ

IN

# SALERNO



SALERNO  
TIP. FRATELLI JOVANE

—  
1902



VITTORIO EMANUELE III.

*Per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA

---

Veduto lo Statuto organico dell'Asilo di mendicITÀ di Salerno, presentato per la Nostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni dell'amministrazione dell'Opera Pia predetta, del Consiglio Comunale, del Consiglio Provinciale e della Giunta Provinciale Amministrativa di Salerno;

Veduta la Legge 17 Luglio 1890 num. 6972 e i relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvato lo Statuto organico dell'Asilo di MendicITÀ di Salerno in data 6 Settembre 1901, composto di 35 articoli.

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 8 Dicembre 1901.

*Firmato:* VITTORIO EMANUELE

*Controsegnato:* GIOLITTI

Per copia conforme

*Il Direttore Capo di Divisione*

BONINO



STATUTO ORGANICO  
PER  
L' ASILO DI MENDICITÀ  
DEL  
COMUNE DI SALERNO

— 38 —  
CAPITOLO I.

*Origine, sede, scopo, e redditi*

Articolo 1. L'Asilo di mendicITÀ, che fu fondato a Salerno nell'edificio dell'ex Convento di Santa Maria delle Grazie, al quale fu in seguito aggiunto il locale concesso dalla Provincia con deliberazione delli 11 settembre 1865, trae la sua origine dalla deliberazione del Consiglio comunale del 22 settembre 1864, e si regge con le norme dettate dalla legge 17 luglio 1890 N. 6972 e dal relativo regolamento 5 febbraio 1891 N. 99, nonchè da quelle contenute nel presente Statuto organico.

Art. 2. L'Asilo ha per iscopo di ricoverare e mantenere i poveri di ambo i sessi, inabili al lavoro, appartenenti al Comune ed alla Provincia di Salerno, nella proporzione che sarÀ in seguito determinata.

Essi riceveranno alloggio, vitto e vestito, e saranno applicati ad un lavoro consentaneo alle condizioni fisiche di ognuno.

Art. 3. I mezzi con cui l'Asilo provvede allo scopo, consistono nei seguenti cespiti:

- 1) dal Gran Libro del Debito Pubblico . . . . . L. 5558,—
- 2) dal Comune di Salerno . . . « 6275,—
- 3) dalla Provincia di Salerno. . « 5000,—

Totale Lire 16833,—

---

---

Oltre le contribuzioni ed offerte di privati e di altri Corpi morali.

## CAPITOLO II.

### *Amministrazione*

Art. 4. L'Asilo sarà amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto del Presidente e di quattro membri.

Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale tra gli Assessori del Comune.

I quattro componenti sono nominati due dal Consiglio comunale, e due dal Consiglio Provinciale, anche fuori del loro seno.

Le nomine del Consiglio provinciale seguiranno nella sessione ordinaria, quelle del Consiglio comunale nella sessione di autunno.

Alle elezioni suppletorie per straordinaria surroga i Consigli procederanno nella seduta immediatamente successiva alla vacanza.



Art. 5. Il Consiglio di amministrazione delega le funzioni di Segretario ad uno dei suoi componenti, con esercizio gratuito, e per la durata di due anni, salvo la rielezione, quando si conservi la qualità di amministratore dell'Ente.

Art. 6. Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione dureranno in carica un biennio, e non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Cessando la qualità di Assessore, cessa pure quella di Presidente; ma l'investito continuerà ad esercitare l'ufficio sino alla effettiva surrogazione, ed anche durante la gestione straordinaria di commissari preposti al Comune.

I componenti saranno rinnovati per metà ogni anno dai Consigli che li hanno nominati.

Nel primo anno la scadenza sarà determinata dalla sorte, in seguito dall'anzianità.

Art. 7. I consiglieri debbono essere scelti fra le persone più conosciute per sentimenti di filantropia, per zelo del pubblico bene, per capacità amministrativa ed economica.

Art. 8. Niuno dei componenti del Consiglio di amministrazione potrà percepire, a qualsiasi titolo, assegnamento o remunerazione sul bilancio dell'Asilo.

### ***Consiglio di amministrazione e sue attribuzioni***

Art. 9. Spetta al Consiglio amministrativo dell'Asilo l'amministrazione generale dei beni del medesimo con obbligo in solido fra i suoi Componenti; oltre a ciò esso delibera:

a) il proprio bilancio di previsione in ogni mese di settembre per l'esercizio successivo, il conto morale, tenuto presente il conto materiale del tesoriere, ed il bilancio dell'esercizio.

b) determina i contratti da farsi e le loro condizioni; salvo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, nei casi dalla legge prescritti.

c) delibera sulle domande di ammissione, su congedamenti per mutati bisogni di vita e di finanza, sull'espulsione di ricoverati di condotta incorreggibile.

d) promuove dai Corpi morali e dai privati sussidi temporanei, e lasciti permanenti a favore dell'Opera Pia, e studia tutti i modi come convertire gli stabili dell'Asilo, in caso che per lo avvenire ne possederà, in rendita sul Debito Pubblico, e ne accresce con utili contratti le entrate.

e) nomina e revoca la Direttrice, gli Assistenti di disciplina, l'incaricata della economia giornaliera, gl'impiegati, ed i salariati, formando con essi le rispettive convenzioni.

f) riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal tesoriere per lo ammontare da determinarsi nel Regolamento di amministrazione, e di servizio interno.

g) propone le modificazioni, ove occorra, al presente Statuto organico, forma i regolamenti di amministrazione e di servizio interno, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

h) infine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso

delle rendite ed il benessere morale e materiale dell'Opera pia e dei ricoverati.

### *Presidente e sue attribuzioni*

Art. 10. Il Presidente nell'intervallo delle sessioni rappresenta il Consiglio di amministrazione ed ha specialmente i seguenti poteri:

a) spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio, ne presiede e dirige le adunanze.

b) esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio.

c) dirige la corrispondenza ufficiale che egli sottoscrive, sorveglia la buona tenuta dell'Archivio, della Segreteria, del Protocollo di corrispondenza, della contabilità giornaliera in danaro, ed in materia presso la segreteria, e presso il Tesoriere; e qualunque ufficio economico.

d) vigila l'andamento generale degli affari dell'Asilo di mendicizia, la morale, la educazione, la disciplina, l'insegnamento delle arti, la economia dell'Asilo per quanto riguarda spesa minuta giornaliera.

e) per disimpegnare tutti questi atti di vigilanza il Presidente potrà assegnare ad un componente, o per turno, o fisso, qualche parte di servizio giornaliero.

f) provvede alla osservanza delle leggi, dei decreti, dei regolamenti generali dello Stato, nonchè all'esecuzione del presente Statuto, all'adempimento degli obblighi di fondazione, al pagamento delle spese stanziato nel bilancio con l'emissione dei mandati relativi a matrice.

*g)* procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi al Consiglio amministrativo.

*h)* vigilia perchè il Tesoriere presenti, non più tardi della fine di marzo di ogni anno, il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, provocando contro di lui, in caso di ritardo, i provvedimenti di cui agli articoli 21 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e 39 del regolamento amministrativo per l'esecuzione di detta legge.

*i)* riceve dalla Direttrice un rapporto giornaliero o verbale o scritto sopra tutte le evenienze dell'Asilo.

*l)* rappresenta in giudizio il Consiglio di amministrazione, e stipula in nome del medesimo i contratti nei modi di Legge.

*m)* sospende, in caso di urgenza, gli impiegati e salariati, e ne informa il Consiglio in riunione straordinaria pei provvedimenti definitivi.

*n)* prende, in caso di urgenza, tutte le misure conservatorie; salvo ad informarne come sopra il Consiglio di Amministrazione.

Art. 11. In caso di vacanza, assenza, od impedimento del presidente, o di chi ne fa le veci, sarà surrogato temporaneamente dal Componente più anziano di elezione; in caso di elezione contemporanea, da chi ebbe maggior numero di voti; ed in caso di parità di voti, dal maggiore di età.



***Adunanze, convocazioni, tornate, votazioni  
e deliberazioni.***

Art. 12. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie dovranno seguire nella prima domenica di ogni mese. Le straordinarie avverranno sempre che il bisogno urgente lo richiegga, sia per volere del Presidente, sia per domanda sottoscritta almeno da due de' Componenti, sia per ordine dell'Autorità Governativa.

Art. 13. Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, colla indicazione degli affari da trattarsi, ed almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 14. Le tornate sono legali, quando intervenga almeno la metà de' Componenti il Consiglio, oltre del Presidente, o di chi ne fa le veci.

Art. 15. Se un consigliere non interverrà alle sedute per tre mesi consecutivi, senza aver ottenuto congedo dal Consiglio di Amministrazione, come pure se si rifiuti senza buone ragioni, di compiere le speciali incumbenze che gli si volessero affidare, potrà essere dichiarato dimissionario dal Consiglio di amministrazione dell'Asilo, e tale decadenza potrà essere anche promossa dal signor Prefetto della Provincia.

Art. 16. Le votazioni si fanno o per alzata e seduta ovvero a voti segreti; quelle concernenti persone debbono sempre essere in quest'ultima maniera.

Art. 17. Le deliberazioni sono tolte a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti la proposta va rimandata alla riunione seguente, ed ove anche parità si ottenesse, s'intenderà respinta.

Art. 18. Ogni Componente del Consiglio può fare quelle proposte che crede utili. Esse però non possono essere discusse che nella prossima tornata; salvo il caso di urgenza.

Art. 19. I processi verbali delle deliberazioni inseriti in apposito protocollo, debbono essere sottoscritti da tutti i componenti intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato; e quando alcuno degl'intervenuti si allontani o rifiuti di firmare il verbale, ne sarà fatta apposita menzione in esso.

Le copie poi debbono essere autenticate dal Segretario e munite del visto del Presidente.

## CAPITOLO VI.

### *Norme generali di amministrazione.*

Art. 20. Nel condurre l'Amministrazione dovrà il Consiglio attenersi scrupolosamente a quanto viene prescritto dalla citata legge 17 luglio 1890 numero 6972, e dal regolamento generale del 5 febbraio 1891 numero 99.

Sono quindi obblighi principali:

a) Formare ogni anno il bilancio e rendere il conto nei modi ivi tracciati.

b) Tenere in continua evidenza le attività e passività dell'opera pia.

c) Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie.

d) Sottoporre a chi di dritto per la debita approvazione quegli atti che vi sono soggetti per legge.

e) Provvedere per la manutenzione de' mobili, per la conservazione degli stabili che non si possono alienare, de' capitali, censi, livelli, ed altre annualità; per l'accrescimento delle entrate; per la possibilità o convenienza di ridurre o abolire alcune spese, e per la conversione del patrimonio in rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico consolidato degli avanzi, o dei capitali provenienti da vendite di beni od altrimenti.

f) Promuovere le liti, facendone al Consiglio di amministrazione formale proposta, e in seguito all'approvazione della Giunta Provinciale amministrativa, come stabilisce l'art. 36 lettera h) della legge 17 luglio 1890.

## CAPITOLO VII.

### *Ammissione di mendici, educazione e lavoro.*

Art. 21. Il numero dei posti da occuparsi dai naturali di Salerno sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, in conformità delle rendite dell'Asilo.

Art. 22. Alla Provincia sono assegnati diciotto posti, finchè corrisponderà all'Asilo il sussidio annuo di lire cinquemila, senza condizioni.

Art. 23. Le norme per l'ammissione saranno

le seguenti. Il numero delle donne a riceversi sarà eguale a quello degli uomini possibilmente. A parità di circostanze sarà sempre ammesso il più vecchio, il più malsano, il più inabile al lavoro proficuo.

Art. 24. I mendicanti validi sorpresi in atto di questuare saranno tradotti nell'Asilo di mendicità per ordine dell'Autorità municipale, ovvero di quella di Sicurezza pubblica, e vi saranno tenuti in una sala di osservazione separata, salvo a praticarsi le necessarie indagini per conoscere se possa provvedere da se al proprio sostentamento, o debba inviarsi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 25. Laddove qualche mendicante si trovasse nella condizione di dover essere alimentato dai propri parenti a norma degli articoli 138 e seguenti del Codice Civile, e questi si trovino in condizioni da poter prestare loro gli alimenti, il Consiglio di amministrazione promuoverà dalla Commissione sul gratuito patrocinio a vantaggio del povero la difesa officiosa, e le spese a credito a norma del R. Decreto 6 dicembre 1865 numero 2627.

Potranno inoltre i congiunti del mendicante inabile al lavoro, che siano legalmente tenuti a somministrargli gli alimenti, e si trovino in condizioni di poterlo fare, essere denunziati al Procuratore del Re, affinchè si proceda a termini di legge all'adempimento del loro dovere, come prescrive l'art. 83 della legge di P. S. (Testo unico) 30 giugno 1889 n. 6144.

Art. 26. Qualunque accattone espulso per grave



insubordinazione, per immoralità, o per reati punibili dai Tribunali ordinari, non vi potrà essere più ricevuto.

Art. 27. Dal prodotto dei lavori dei ricoverati, dedotte le spese a prò dell'Asilo, la metà va a beneficio dello stesso, e l'altra va consegnata al ricoverato.

## CAPITOLO VIII.

### *Direzione ed uffizi nell'Asilo.*

Art. 28. La direzione dell'Asilo è affidata ad una Direttrice, coadiuvata da una Sotto-direttrice, e da una Assistente, da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29. Qualcuno dei maestri elementari stipendiati dal Municipio potrà essere destinato all'ufficio d'insegnante nell'Asilo.

Art. 30. Il regime interno, la morale, la disciplina, la educazione, la custodia del mendici, la economia minuta giornaliera sono affidate alle cure della Direttrice, la quale dipende direttamente dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

Alla dipendenza della Direttrice saranno le Assistenti, il Maestro, e le persone di servizio, al cui ufficio potranno essere destinati alcuni ricoverati dalla stessa Direttrice, previo accordo e consentimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 31. Tutto il personale di servizio dovrà uniformarsi esattamente agli ordini della Diret-

trice, la quale informerà giornalmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione di tutto ciò che possa occorrere all'Asilo, che, a seconda dei casi, potrà provvedere da sè, o far proposta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 32. Il Consigliere destinato all'ufficio di Segretario dipenderà esclusivamente dal Presidente, e dal Consiglio di Amministrazione, ed avrà incarico di compiere tutto il servizio di cancelleria per corrispondenza, contabilità, morale in moneta ed in materia.

Art. 33. Lo stesso tesoriere municipale sarà tesoriere dell'Asilo, e sarà retribuito con stipendio fisso da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 34. Un bidello nominato fra la classe dei ricoverati dal Consiglio di Amministrazione eserciterà l'ufficio di usciere presso il Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere.

## CAPITOLO IX.

### *Disposizione finale.*

Art. 35. Le norme di esecuzione del presente Statuto saranno consegnate in un Regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

Salerno 6 settembre 1901.

MINISTERO DELL'INTERNO



Visto: d'ordine di S. M.

*Il Ministro*

firmato: GIOLITTI

Per copia conforme

*Il Direttore Capo della Divisione*

BONINO





